



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 7 settembre 2022
Richiesta di parere
dell'Unione dei Comuni Distretto ceramico di Sassuolo (Mo)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la "convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva di cui alla legge n. 131 del 2003" tra la Regione Emilia-Romagna, questa Sezione regionale di controllo ed il Consiglio delle autonomie locali;

VISTA la deliberazione n. 11/2022/INPR del 21 dicembre 2021 e del 26 gennaio 2022 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente dell'Unione dei Comuni Distretto ceramico di Sassuolo (Mo) in data 7 luglio 2022;

Vista la nota di sintesi istruttoria del gruppo tecnico del Consiglio delle autonomie locali sulla richiesta di parere formulata, inviata a questa Sezione in data 20/07/2022;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 57 del 6 settembre 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

udito nella camera di consiglio il relatore, presidente Marco Pieroni.

Ritenuto in

FATTO

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni Distretto ceramico di Sassuolo ha presentato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, articolata in tre quesiti: a) con riferimento all'ipotesi di partecipazione minoritaria in una società *in house* - detenuta interamente dall'Ausl di Modena che gestisce l'Ospedale di Sassuolo -, se la modifica dello Statuto dell'Unione, con l'inserimento del conseguimento di un'ulteriore finalità [*"favorire l'integrazione sociale e sanitaria di cui i singoli comuni sono garanti, anche attraverso forme di partecipazioni societarie dell'Unione in enti aziende, istituzioni nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni societarie degli Enti locali"*], sia sufficiente a configurare il rispetto dell'art. 4, comma 1, TUSP, secondo il quale è consentita l'acquisizione di partecipazioni

societarie, anche di minoranza, "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"; b) in caso di partecipazione minoritaria in una società *in house*, la "necessarietà" o meno del controllo analogo congiunto; c) qualora fosse ritenuta la "necessarietà" del controllo analogo congiunto, se l'Unione sia tenuto ad applicare le disposizioni di cui al principio contabile applicato contenute nell'allegato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 ("Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.").

2. Il Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), in virtù della convenzione in essere con questa Sezione, ha istruito la richiesta di parere e fatto pervenire la propria nota istruttoria sulla questione prospettata, ritenendo: i) quanto al quesito a), che l'acquisizione di una partecipazione societaria anche di minoranza sia sufficiente per ritenere rispettato il disposto dell'art. 4, comma 1, TUSP; ii) quanto al quesito b), che il controllo analogo congiunto non costituisca presupposto necessario per la partecipazione minoritaria in una società *in house*, in quanto detta modalità di controllo sulla partecipata rilevarebbe esclusivamente per l'affidamento diretto alla società senza svolgere le procedure di gara; iii) quanto al quesito c), che l'esercizio di un controllo analogo sulla società interessata costituisca presupposto per la redazione del bilancio consolidato.

Considerato in

DIRITTO

I Ammissibilità soggettiva

La richiesta di parere è ammissibile sotto l'aspetto soggettivo.

Infatti: a) "l'Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all'attività consultiva della Corte, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa". (Corte conti, Sez. aut. delib. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG); b) inoltre, la richiesta di parere risulta sottoscritta dal presidente legittimato a rappresentare l'Unione dei comuni.

II Ammissibilità oggettiva

I quesiti prospettati sono riconducibili alla materia della contabilità pubblica, vertendo i medesimi in tema di partecipazione societaria dell'Unione in

una società *in house* controllante un ospedale di uno dei Comuni partecipanti all'Unione e in particolare per i riflessi finanziari che da tale partecipazione possono discenderne in base alla generale disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 2016 (v.: Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delib. n. 54/CONTR/10; Sez. aut. delib. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG, nel senso dell'ammissibilità del quesito; n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, nel senso dell'inammissibilità del quesito).

III La funzione consulenziale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

1. Com'è noto, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 ha attribuito, in coerenza con l'art. 100, secondo comma, Cost., alla Corte dei conti una generale funzione consulenziale su richiesta di Regioni ed Enti locali.

2. Con legge 5 agosto 2022, n. 118 (art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), che ha modificato, tra gli altri, l'art. 5, comma 3, TUSP, è stata attribuita alla Corte dei conti un'ulteriore, peculiare competenza consulenziale (Corte conti, Sez. Riun. in sede di controllo, delib. n. 1/SSRRCO/AUD/22).

Ai sensi della norma citata, l'atto deliberativo (anche) di acquisizione di partecipazioni societarie, è inviato dall'ente alla *"Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

3. Occorre, pertanto, valutare se l'eventuale sovrapposibilità con la richiesta di parere all'esame, ai sensi del citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, sia o meno preclusa dalla sopravvenuta disposizione di cui alla citata legge 5 agosto 2022, n. 118.

Al riguardo, deve ritenersi che, in relazione all'oggetto del parere, la pur ipotizzabile sovrapposibilità tra le due diverse funzioni non osti a consentire il rilascio del parere in questa sede.

Infatti, mentre la funzione di cui al citato art. 7 ha per oggetto quesiti connotati da generalità ed astrattezza, ed è strettamente connessa alla risoluzione di quesiti attinenti alla materia della contabilità pubblica, quella introdotta con la legge n. 118 del 2022 è, invece, riferita a casistiche specifiche e concrete.

IV Il carattere generale e astratto dei quesiti

Passando all'esame dei tre quesiti, come sintetizzati in narrativa, deve ritenersi che essi, oltre a inerire alla materia della contabilità pubblica, abbiano le caratteristiche della generalità e astrattezza, donde la sussistenza dei presupposti per consentire l'esercizio della funzione consulenziale della Sezione di controllo.

V L'assorbimento dei quesiti

1. Sempre in via preliminare, va chiarito che la figura dell'assorbimento - applicabile anche nel caso di formulazione di parere con quesiti plurimi (come nella specie), si configura, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita divenga superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente abbia conseguito la soddisfazione del proprio interesse alla richiesta di parere nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto di altre domande (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 28663/2013).

VI Il primo quesito

1. Passando al merito, il primo quesito è del seguente tenore:

se, con riferimento all'ipotesi di partecipazione minoritaria in una società *in house* - detenuta interamente dall'Ausl di Modena, che gestisce l'Ospedale di Sassuolo -, possa ritenersi rispettato l'art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), che prevede il c.d. "vincolo di scopo", attraverso una modifica dello Statuto dell'Unione che inserisca tra le finalità istituzionali dell'Ente una ulteriore [nella specie, "*favorire l'integrazione sociale e sanitaria di cui i singoli comuni sono garanti, anche attraverso forme di partecipazioni societarie dell'Unione in enti aziende, istituzioni nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni societarie degli Enti locali*"]; l'inserimento della finalità statutaria, nel prospettazione del quesito formulato dall'Unione, sarebbe sufficiente a dimostrare la sussistenza del presupposto per l'acquisizione della partecipazione societaria, anche di minoranza, in quanto "strettamente necessari[a] per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

2. Al quesito va data risposta negativa.

In proposito, deve escludersi che la mera integrazione dello statuto di un ente locale, con l'inserimento di una nuova finalità istituzionale, possa dirsi sufficiente a configurare il cd. "vincolo di scopo", prescritto dall'art. 4 del TUSP.

Infatti, le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 4, costituiscono

norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e come tali non derogabili né da una legge regionale né tanto meno da una modifica statutaria dell'ente locale.

A conferma di quanto precede, va ricordato che la Corte costituzionale ha di recente dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di una legge regionale (sent. n. 201/2022), che aveva introdotto, in tema di costituzione o partecipazione societarie da parte dei Comuni (singolarmente o in forma associata), un criterio alternativo rispetto a quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, TUSP, con ciò violando la disciplina recata da tale normativa statale riconducibile all'ambito materiale «ordinamento civile» (precluso alla competenza legislativa regionale) ed espressiva dei principi fondamentali «di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione». A tale ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che la citata legislazione statale stabilisce specifici vincoli («di scopo pubblico» e «di attività») - cui tutte le amministrazioni pubbliche devono attenersi nella costituzione e gestione delle società a controllo pubblico - informati a criteri di economicità ed efficienza a garanzia della riduzione dei costi della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*) e, in particolare, del contenimento delle spese di funzionamento di tali società (Corte cost., sentt. n. 86/2022; n. 194/2020)

3. Fermo restando il predetto principio di diritto, va evidenziato che, nella specie, la vaghezza della formulazione, da parte dell'Unione dei comuni richiedente il parere, della nuova finalità statutaria "*favorire l'integrazione sociale e sanitaria di cui i singoli comuni sono garanti, anche attraverso forme di partecipazioni societarie dell'Unione in enti aziende, istituzioni nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni societarie degli Enti locali*", preclude al Collegio la possibilità di valutare la riconducibilità della stessa nell'alveo dei cinque vincoli di scopo e di attività declinati dall'art. 4, comma, TUSP.

VII Il secondo quesito

1. Il secondo quesito è così formulato:

se, in caso di partecipazione minoritaria in una società *in house*, sussista la "necessarietà" del controllo analogo congiunto.

2. La risposta negativa al primo quesito, sulla base della ricordata figura dell'assorbimento, non è preclusiva all'analisi del secondo, configurandosi come indipendente dalla risoluzione del primo.

3. La questione va risolta nel senso che la partecipazione minoritaria

(anche pulviscolare) ad una società *in house* esige nell'ente partecipante il controllo analogo congiunto, poiché tale controllo sulla partecipata costituisce il presupposto per ritenere sussistente "la stretta necessità dell'acquisizione societaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" di cui all'art. 4, comma 1, TUSP: solo in tal caso l'ente potrebbe incidere sulle scelte strategiche della società e procedere all'affidamento diretto del servizio (o altro) alla società *in house*.

Il controllo analogo congiunto va formalizzato con modalità idonee quali, ad esempio, la previsione di norme statutarie o la stipula di patti parasociali o anche l'istituzione di un organo "extrasocietario" di controllo (in proposito, cfr. art. 2 e art. 16 d.lgs. n. 175/2016; art. 5 e art. 192 d.lgs. n. 50/2016; Corte conti, Sez. Riun. contr., delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/19; Cons. Stato, sent. n. 8028/2020; n. 578/2019; Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, Linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016»; ANAC, *Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti nel testo unico delle società pubbliche*, paragrafo 4 *Controllo analogo congiunto*; si vedano anche Corte di Giustizia dell'Unione europea, sent. 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 *Econord*; sent. 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 *Sea*).

4. La sussistenza del vincolo di scopo della società *in house* partecipata unitamente alla formalizzazione del controllo analogo congiunto costituisce dunque garanzia del rispetto dell'art. 4, comma 1, TUSP, e, in particolare, della sussistenza della "stretta necessità" della partecipazione alla società *in house* "per il perseguimento delle [...] finalità istituzionali" delle "amministrazioni pubbliche", prevista dalla norma.

5. Deve aggiungersi, che la Corte costituzionale ha affermato che, in caso di partecipazione pulviscolare, sussista l'obbligo di motivazione "rafforzata" circa l'analitico rispetto del vincolo di scopo pubblico con evidenziazione delle «ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato», dovendosi altresì dare conto «della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (Corte cost., sent. n. 201/2022).

6. In tema, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la citata deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19, hanno rimarcato che

l'integrazione del c.d. "controllo analogo congiunto" consente "l'affidamento diretto (cfr. art. 2 e 16 del d.lgs. n. 175 del 2016 e art. 5 d.lgs. n. 50 del 2016) da parte di un socio di minoranza. In difetto, [...] non potendo procedersi ad un legittimo affidamento diretto, viene meno [...] la legittimità della detenzione della partecipazione societaria (ai sensi dell'art. 4), potendo quest'ultima non rivelarsi strettamente inerente alla missione istituzionale degli enti soci, oltre che generatrice di potenziali impropri costi (o rischi, per esempio a titolo di fondo perdite, ex art. 21 TUSP) in costanza, invece, di un servizio da affidare a terzi previa gara o da gestire internamente".

Allo stesso modo, la necessità di adeguate modalità di controllo congiunto formalizzato è strumentale all'effettiva vigilanza sull'attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest'ultima, delle norme dettate dal TUSP, che prescrivono l'attribuzione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento e del personale (cfr. art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016), con conseguenti profili di responsabilità in caso di omissione. In maniera simile, l'adozione di effettivi strumenti di controllo da parte dei plurimi enti pubblici soci risulta prodromico all'individuazione di adeguati rimedi ad eventuali crisi aziendali (cfr. art. 14, commi 4 e 5). Infine, la formalizzazione, da parte degli enti soci, di strumenti di controllo sulle società, anche pluripartecipate, è funzionale, nel caso degli enti locali (che costituiscono la platea numericamente più rilevante, all'interno delle pubbliche amministrazioni, di detentori di partecipazioni societarie), alla strutturazione, ai sensi degli artt. 147 e 147-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000, delle procedure di controllo interno sulle società (non quotate), prescrizione rafforzata, in caso di verifica di assenza o inadeguatezza, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, da un'ipotesi di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio (cfr. art. 148, commi 1 e 4, d.lgs. n. 267 del 2000). (In questo senso v. Corte conti, Sez. Riun. in sede di controllo, delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/19).

7. D'altro canto, l'intrinseca *ratio essendi* della partecipazione ad una società *in house*, nel rispetto del cd. "vincolo di scopo" in ossequio della previsione normativa "strettamente necessarie", implica l'espletamento, da parte della società *in house*, di un'attività da svolgere a vantaggio dell'amministrazione partecipante, la quale potrà affidare direttamente il servizio sotto l'egida del "controllo analogo", conformemente al disposto normativo, il quale dovrà essere congiunto, qualora essa (l'amministrazione) fosse detentrica di una partecipazione minoritaria e dunque non della totalità della partecipazione azionaria al capitale societario (cfr. art. 16, comma 1, del TUSP).

VIII Il terzo quesito

1. Con il terzo quesito si chiede:

se, qualora fosse ritenuta la "necessarietà" del controllo analogo congiunto, l'Unione sia tenuta ad applicare le disposizioni di cui al principio contabile applicato contenute nell'allegato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.lgs. n. 118/2011 "*Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*".

Anche a tale quesito va data risposta affermativa.

2. La doverosità del controllo analogo congiunto comporta, quale conseguenza, la redazione, ad opera dell'ente, del bilancio consolidato dell'amministrazione ai sensi dell'art. 11-*bis* e del principio contabile applicato 4/4 del decreto legislativo 118/2011; ciò in quanto le norme citate non condizionano la compilazione di tale documento contabile alla detenzione, in caso di partecipazione anche pulviscolare, ad una percentuale di ridotta partecipazione.

Infatti, ai "fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II" (art. 11-*bis*, comma 3, citato).

3. Giova anche palesare il disposto normativo dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 che, *expressis verbis*, prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti".

Invero, il d.lgs. n. 118/2011 prevede espressamente i soggetti che rientrano nel Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e nel Perimetro di

consolidamento. In particolare, l'allegato 4/4 "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" del d.lgs. n. 118/2011 dispone (al punto 2 "Il gruppo amministrazione pubblica") che rientrano nel GAP "le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. [...]". In riferimento al perimetro di consolidamento, nella medesima fonte normativa viene, altresì, disposto che "A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione", i quali partecipano, pertanto, al bilancio consolidato.

4. In conseguenza di quanto anzidetto, è da ritenere, con riferimento al quesito specifico, e cioè qualora un soggetto pubblico partecipi ad una compagine societaria di una *in house*, conformemente al richiamato quadro normativo di riferimento, le risultanze contabili del soggetto societario partecipato dovranno formare oggetto di consolidamento unitamente a quelle dell'amministrazione pubblica partecipante che esercita su di esso un controllo analogo sia esso solitario che congiunto.

Va altresì precisato che il conto consolidato deve essere redatto in tutti casi in cui l'ente detenga partecipazioni societarie (anche non *in house*).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, in risposta al quesito posto dall'Unione dei Comuni Distretto ceramico di Sassuolo, esprime il parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Presidente dell'Unione dei Comuni Distretto ceramico di Sassuolo e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Invita l'Unione dei Comuni alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, e nel

rispetto del principio generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 7 settembre 2022.

Il presidente redattore
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data 13 settembre 2022

Il funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)